



COMUNE DI LOMAGNA

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225121 - Telefax (039) 9225135

e mail tecnico@comune.lomagna.lc.it

(posta certificata) comune.lomagna.lc@halleycert.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

N. 49 del Registro delle ordinanze

Lì, 16 novembre '11

IL SINDACO

In considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale e delle prevedibili nevicate, nonché per preservare la piattaforma stradale dall'invasione di essenze e rami, si rende necessario mettere in sicurezza le Strade Comunali e Provinciali, con tagli e manutenzioni di siepi, piantagioni e alberature esistenti da parte dei proprietari dei fondi confinanti;

Visto l'art. 29 e art. 31 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285;

Visto l'art. 50 e art. 54 della Legge n. 267/2000;

ORDINA

ai proprietari di fondi, confinanti con Strade Comunali e Provinciali, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e sui marciapiedi e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la visibilità.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul manto stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

La Polizia Locale è incaricata di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

I trasgressori che violano dette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dal codice della strada, con l'obbligo del ripristino dei luoghi.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo comunale, nelle bacheche comunali e pubblicata sul sito internet.

IL SINDACO

Funagalli Stefano
